



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Via Italia, 81 - 88100 Catanzaro - Telefono 0961/723015 - Fax 0961/744647
www.ordinefarmacisti.cz.it - E-Mail : ordfarmcz@gmail.com - ordinefarmacisticz@pec.fofi.it

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Catanzaro
Ufficio Protocollo

martedì 17 luglio 2018 N. 201800157



N. 201800157

Inoltrata via PEC

A tutti gli iscritti all'Albo
Loro sedi

Oggetto: individuazione componenti Commissione di Vigilanza Deontologica Ordine Farmacisti Catanzaro.

Caro Collega,

Al fine di poter individuare i nuovi componenti della Commissione di Vigilanza Deontologica dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Catanzaro, Ti chiedo cortesemente, se interessato/a, a voler inoltrare all'Ordine, esclusivamente tramite Pec, la tua eventuale candidatura entro e non oltre le ore 18.00 del 25 Luglio p.v.

A tal proposito, Ti ricordo brevemente che la suddetta Commissione, approvata dal Comitato Centrale Fofi con deliberazione n. 65/08 del 23 Marzo 2008 e successive modifiche, è composta da sei membri: tre titolari di farmacia e tre non titolari. Possono far parte della Commissione tutti gli iscritti all'Albo purché in regola con le quote contributive e non soggetti a procedimenti disciplinari. I non-titolari, che possono far parte della Commissione, non devono avere parenti titolari di farmacia, anche in forma societaria o ad altro titolo previsto dalla legge, fino al quarto grado di parentela. Potranno far parte tra i titolari di farmacia anche i farmacisti proprietari di "Esercizi commerciali che effettuano l'attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione". I componenti della Commissione sono coperti da polizza infortunistica durante l'attività ispettiva; la carica non prevede alcun compenso, ma è previsto un rimborso spese forfettario annuale fino ad un massimo di euro 1000,00 (mille/00) per l'intera Commissione.

Pur comprendendo le enormi difficoltà nel conciliare impegni lavorativi o personali con l'attività di componente della Commissione, sono ancor più convinto che lo spirito collaborativo e la professionalità che contraddistingue tutti gli iscritti all'Albo avrà la meglio, mettendoci nella possibilità di individuare i componenti tra le disponibilità che giungeranno.

Certo di averti fatto cosa gradita, Ti allego di seguito il regolamento della Commissione.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Dr. Vitaliano Corapi



REGOLAMENTO

Art. 1 – Istituzione

Ai fini di cui all'art. 8 della legge n. 175 del 5.2.1992, ai sensi dell'art. 3, lett. B), del D.L.C.P.S. 13.09.1946, n.233, il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Catanzaro all'unanimità istituisce la "Commissione di Vigilanza e Controllo".

Art. 2 – Ruolo

Il ruolo della Commissione di Vigilanza e Controllo, d'ora in poi nominata Commissione, è quello di vigilare e controllare su tutti gli aspetti deontologico-professionali che caratterizzano la categoria dei Farmacisti in tutti i suoi campi operativi, già in atto o di futura istituzione.

Vigila in particolare affinché sia garantito:

1. il rispetto delle norme che regolamentano la dispensazione del farmaco, che deve avvenire esclusivamente da parte di un farmacista che indossi il camice bianco e il distintivo professionale;
2. la corretta esposizione dei cartelli riportanti le farmacie aperte per turno e gli orari delle farmacie;
3. il rispetto delle norme sulla pubblicità;
4. il rispetto della norma che vieta sconti sui medicinali (salvo i casi previsti dalla legge);
5. che il farmacista operante nelle strutture pubbliche e servizi territoriali agisca con pari dignità e autonomia con gli altri sanitari e colleghi coi quali collabora, favorendo lo scambio di informazioni e tutto ciò che porti a un'assistenza farmaceutica adeguata;
6. il rispetto di ogni altra disposizione contenuta nel Codice Deontologico. La Commissione è altresì a disposizione del collega ispezionato per fornire consulenze in ordine a ogni corretto comportamento nell'esercizio della professione.

Art. 3- Durata

La commissione decade con la scadenza del mandato triennale del Consiglio dell'Ordine; resta comunque in carica fino alla designazione da parte del nuovo Consiglio Direttivo, che nomina tempestivamente la Commissione successiva.

Art. 4 – Nomina

All'atto della nomina ogni membro deve accettare per iscritto e deve effettuare idonea autodichiarazione, soggetta a controllo di veridicità da parte degli organi competenti, relativa ai requisiti richiesti come agli art. successivi.

Possono far parte della Commissione tutti gli iscritti all'Albo della Provincia di Catanzaro, la cui posizione nei confronti dell'Ordine Professionale, sia in regola e non presenti nessuna pendenza di qualsiasi natura o provvedimento disciplinare, e che non abbiano avuto o hanno in corso pendenze penali e/o amministrative di qualsiasi entità e gravità.



Non possono far parte della Commissione i membri del Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti per conflitto d'interesse tra azione di controllo ed azione giudicante.

Qualsiasi membro della Commissione, nominata o rinnovata dal Consiglio Direttivo dell'Ordine, che dovesse trovarsi in difetto dei requisiti riportati al terzo comma di questo art. durante il proprio mandato, decadrà con effetto immediato dalla Commissione. In tal caso, il Consiglio direttivo dell'Ordine provvederà, con un intervento immediato, alla sostituzione del membro della Commissione con un altro iscritto all'Ordine, che risponde ai requisiti previsti.

La validità del membro neo-eletto sarà uguale al periodo di validità rimanente della Commissione.

Pertanto, nessun evento o provvedimento potrà cambiare la validità della durata della Commissione.

Ogni membro, che si può trovare per qualsivoglia ragione in conflitto d'interesse nei confronti del ruolo che deve adempiere in seno della Commissione, deve astenersi dal partecipare all'attività della Commissione che generi il conflitto, e se il conflitto è permanente di mettersi immediatamente. Qualora ciò non avvenga, il Consiglio direttivo dell'Ordine può provvedere a dichiararlo decaduto e a nominare un sostituto con deliberazione motivata.

Art. 5 – Composizione della Commissione

La Commissione è composta da sei membri: tre titolari di farmacia e tre non titolari.

I non-titolari, che possono far parte della Commissione, non devono avere parenti titolari di farmacia, anche in forma societaria o ad altro titolo previsto dalla legge, fino al quarto grado di parentela.

Potranno far parte tra i titolari di farmacia anche i farmacisti proprietari di "Esercizi commerciali che effettuano l'attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione", fermo restando quanto previsto dall'art. 4.

Spetta al Consiglio Direttivo dell'Ordine nominare a sua discrezione i componenti, nel rispetto del comma primo di questo articolo, individuando i nominativi tra tutti gli iscritti all'Albo che ne diano disponibilità, e che non presentino vincoli ostativi di natura disciplinare o morosità contributiva.

Art. 6 – Presidente della Commissione

Assume la funzione di Presidente della Commissione il componente con la maggiore anzianità di iscrizione all'Ordine. Il più giovane iscritto svolge i compiti di segretario.

Il Presidente della Commissione ha la funzione di organizzare e sovrintendere tutto l'operato della commissione.

Il Presidente rappresenta la Commissione per qualsiasi confronto e/o contraddittorio con i vari organi di competenza.





Art. 7 – Azione ispettiva

La Commissione deve essere libera da ogni pregiudizio e pressione o coercizione esterna da persone o eventi.

La Commissione potrà riunirsi liberamente per procedere alle ispezioni, che liberamente intende fare.

La Commissione deve dare corso alle ispezioni in relazione alle segnalazioni di qualsivoglia natura e pervenute sotto qualsivoglia forma di comunicazione relativi a presunte irregolarità, illeciti e/o manchevolezze deontologico professionali.

I membri della Commissione, che omettono di agire in seguito a comunicazione di veri o presunti illeciti, saranno sottoposti a provvedimento disciplinare da parte del Consiglio direttivo dell'Ordine.

Per avere validità operativa la Commissione deve avere contemporaneamente presenti non meno di tre membri e, comunque, tutti i membri devono essere stati aggiornati preventivamente sulla data in cui si intende effettuare l'azione ispettiva e/o di controllo. Tale comunicazione deve essere data dal Presidente della Commissione tramite qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.

I componenti la Commissione nel corso degli accertamenti non possono richiedere esibizione di documenti e accedere a locali non aperti al pubblico senza il consenso del professionista direttamente interessato. L'eventuale diniego dovrà essere verbalizzato con le motivazioni dell'ispezionato.

Ogni azione ispettiva di vigilanza e/o controllo deve essere verbalizzata su appositi ed idonei verbali preordinati che saranno debitamente stilati ed approvati dal Consiglio Direttivo dell'Ordine.

I verbali in duplice copia, sottoscritti da tutti i membri presenti della Commissione, che hanno proceduto all'azione ispettiva e/o di controllo, e dal professionista oggetto dell'ispezione, che potrà comunque far annotare le proprie dichiarazioni, saranno consegnati rispettivamente al Presidente dell'Ordine e al professionista in questione; la mancanza della firma di quest'ultimo sul verbale non è causa di invalidità del verbale.

L'attività ispettiva e/o di controllo della Commissione è limitata unicamente a quanto riportato nei verbali di cui al comma 7 di questo articolo.

I verbali devono essere custoditi dal Presidente presso la sede dell'Ordine.

I verbali di ispezione redatti dalla Commissione hanno valore di constatazione dei fatti, effettuata da più soggetti che assumono la veste di testimoni.

Il Presidente dell'Ordine, se dal verbale dell'accertamento risultino fatti disdicevoli al decoro professionale o in contrasto con la vigente legislazione farmaceutica, udito l'interessato, nella prima riunione consiliare successiva alla verifica ne informa il Consiglio Direttivo per gli adempimenti previsti dall'art. 39 e seguenti del DPR n. 221 del 5.4.1950, e per l'eventuale aperture di procedimento disciplinare.

Nel caso che l'attività ispettiva riguardante uno dei membri del Consiglio Direttivo dell'Ordine, abbia evidenziato illeciti, il Presidente dell'Ordine dovrà tempestivamente informarne la F.O.F.I.